

Provincia di CATANIACOMUNE DI RANICARZOProt. n° \_\_\_\_\_ Ordinanza Sindacale di Polizia Veterinaria n. 30 del 15-5-2014

Oggetto: "Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini" approvato con D.M. 17/12/2004 e D.A. n° 0003 del 04.01.2013; ordinanza di macellazione di ovini appartenenti al Sig. ROSA SALVATORE codice aziendale 038 CT 265.

## IL SINDACO

- VISTA la nota del Servizio Veterinario dell'ASP di Catania U.O. SPV distretto di BRONIE, prot. 53896 del 12/05/2014, con la quale si comunica, a seguito delle prove effettuate in data 22/04/14, l'alta suscettibilità genetica alle encefalopatie spongiformi (in quanto portatori dell'allele VRQ) per n° 1 ovino/i appartenenti all'allevamento sito in questo Comune con codice aziendale 038 CT 265, di proprietà del Sig. ROSA SALVATORE, residente in via CA S. CECILIA Comune di RANICARZO
- VISTO Il TULLSS approvato con RD 27/07/1934, n.1265;
- VISTO Il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 08/02/1954, n.320;
- VISTO Il Decreto del Ministero della Salute 17 dicembre 2004 "Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini";
- VISTO Il D.A. n° 0003 del 04.01.2013 "Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini";
- VISTO Il regolamento UE N. 630/2013/CE del 28/06/2013;
- VISTA La LL RR 33/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO Il D.A. n. 13306 del 18/11/1994;
- VISTA la Legge 23.12.1978, n° 833;
- VISTA la L.R. n° 30/93 e successive modifiche e integrazioni; l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana

## ORDINA

Al Sig. meglio generalizzato in premessa, anche a ratifica delle misure già adottate dal Servizio Veterinario, di adempiere e rispettare quanto segue:

Che l'/gli ovino/i così come di seguito individuato/i:

N° prog.	razza	sex	data di nascita	marca auricolare	identificativo elettronico	categoria
1	<u>MZT</u>	<u>M</u>	<u>04/10/13</u>	<u>1020023165</u>	<u>0389020023167</u>	<u>ovini</u>
2						
3						
4						

- deve/ono essere inviato/i alla macellazione, sotto controllo ufficiale, entro 30 giorni a decorrere dalla data di notifica della presente, in attesa dell'invio allo stabilimento di macellazione, non possono essere adibiti alla monta.

Per tale operazione, a norma dell'art. 2 del D.M. 17/12/2004, è previsto l'indennizzo, al netto dei ricavi derivanti dalla vendita delle carni, ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n. 218.

Incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza sono il proprietario dell'allevamento e il Servizio Veterinario dell'ASP di Catania U.O. di BRONIE.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la mancata osservanza alle prescrizioni della presente ordinanza, costituisce violazione dell'art. 358 del T.U.LL.SS. R.D. n. 1265 del 27/07/1934 sanzionato dall'art. 16, comma 1, del D.L. 22/05/1999, n. 196.

Avverso la presente ordinanza, in ottemperanza delle vigenti normative, si può ricorrere, entro 60gg, al Tribunale Amministrativo sezione di Catania (TAR) o in alternativa è concesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 gg. dalla notifica.

Spetta a tutte le Forze di polizia verificare l'esecuzione della presente ordinanza.

Il presente atto viene notificato a:

- Sig. ROSA SALVATORE, Rappresentante Legale e Proprietario dell'azienda in causa;
- Servizio Veterinario ASP di Catania - UO SPV distretto di BRONIE;
- Alla Polizia Municipale ed alle forze dell'ordine presenti nel territorio comunale.
- La presente ordinanza si compone di numero 01 pagine, timbrate e siglate.

Dalla Residenza Municipale li \_\_\_\_\_

IL SINDACO

